

**REGOLAMENTO (UE) 2015/1839 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 14 ottobre 2015**  
**che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per la**  
**Grecia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Grecia è stata colpita in modo particolare dalle conseguenze della crisi finanziaria. La crisi ha fatto sì che i tassi di crescita del prodotto interno lordo greco restassero negativi per diversi anni, fatto che ha causato alla Grecia gravi problemi di liquidità e la mancata disponibilità di fondi pubblici per gli investimenti pubblici necessari a favorire una ripresa sostenibile. Si è così creata una situazione eccezionale, che occorre affrontare con misure specifiche.
- (2) È essenziale che la mancanza di liquidità e di fondi pubblici in Grecia non sia di ostacolo agli investimenti nell'ambito dei programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di coesione («fondi»), nonché dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»).
- (3) Per far sì che la Grecia disponga di mezzi finanziari sufficienti a cominciare ad attuare i programmi previsti per il periodo 2014-2020 con il sostegno dei fondi e del FEAMP nel 2015 e nel 2016, è opportuno aumentare il livello del prefinanziamento iniziale versato per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e dei programmi sostenuti dal FEAMP mediante pagamento in tali anni di un importo di prefinanziamento iniziale supplementare.
- (4) Affinché il prefinanziamento iniziale supplementare sia effettivamente utilizzato e raggiunga prima possibile i beneficiari dei fondi e del FEAMP, così che questi possano effettuare gli investimenti previsti e possano essere rimborsati in tempi brevi dopo la presentazione delle loro domande di pagamento, è opportuno che l'importo dell'iniziale prefinanziamento supplementare sia rimborsato alla Commissione qualora ad esso non segua entro un determinato termine una quantità adeguata di domande di pagamento.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2015.

